

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1178 del 27/09/2021 BOLOGNA

Proposta: DLV/2021/1213 del 27/09/2021

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE AGLI UFFICI PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA ROMAGNA RELATIVAMENTE ALLE MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI ESONERATIVI RIFERITI ALL'ANNO 2020 DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Paola Cicognani

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ss.mm.ii. ed in particolare, l'art. 5, comma 7 "Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi", che prevede che siano le Regioni a determinare i criteri, le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili dei contributi esonerativi dovuti dai datori di lavoro;
- la legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità sul lavoro" ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 5;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 689 del 16/05/2016 "Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 1839 del 9 dicembre 2013: "Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68 - modifica alla DGR. n. 1872/2000";

Considerati i provvedimenti normativi nazionali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare:

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 del "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "Art. 3, co.5, Legge n.68/1999. Sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che fruiscono di interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 e il Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 dicembre 2021;

Dato atto che le misure restrittive disposte dai provvedimenti nazionali e regionali citati volte al contenimento del contagio epidemiologico hanno avuto, e continuano ad avere, impatti negativi sul sistema economico e produttivo e sulle imprese.

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 809 del 31/05/2021 che, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione n. 689/2016, ha differito la scadenza per il versamento dei contributi

esonerativi riferiti all'anno 2020 da parte dei datori di lavoro di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68, fissandola al 30 ottobre 2021 anziché al 31 luglio 2021.

Considerato che i vari provvedimenti nazionali emanati per il contrasto all'emergenza sanitaria hanno posto diverse problematiche applicative relativamente alla Legge 68/1999, tra le quali anche le modalità di calcolo dei contributi esonerativi dovuti dai datori di lavoro, alla luce di quanto previsto all'art. 40 del DL 18/2020 e ss.mm.ii. (sospensione degli obblighi di cui all'art.7 L.68/1999 dal 17 marzo 2020 al 17 luglio 2020) e di quanto specificato nella citata Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 relativamente alla possibilità di sospensione degli obblighi occupazionali ai sensi dell'art.3 co.5 della L.68/1999 per le imprese che fruiscono delle misure di integrazione salariale da emergenza sanitaria COVID-19.

Precisato che, in ragione di tali problematiche applicative della L.68/99, il Coordinamento delle Regioni ha trasmesso formalmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiesta di chiarimenti che a tutt'oggi non sono pervenuti;

Considerata la necessità, nelle more di indicazioni a livello nazionale sulle modalità di calcolo dei contributi esonerativi omogenee a livello nazionale, di dare le opportune indicazioni operative agli Uffici per il Collocamento Mirato dell'Agenda regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna in vista della ormai prossima scadenza del 30 ottobre 2021.

Ritenuto pertanto di disporre che il calcolo di detti contributi esonerativi di cui sopra, in riferimento a quanto rileva per l'anno 2020, avvenga secondo quanto previsto dall'art.40 del DL 18/2020 e ss.mm.ii, ovvero **non considerando il periodo di sospensione dagli obblighi di cui all'art.7 L. 68/99 dal 17 marzo al 17 luglio 2020** con la precisazione che eventuali differenze rispetto a tale modalità di calcolo, derivanti da chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno eventualmente oggetto di ulteriori indicazioni che verranno adottate con proprio successivo atto.

Visti:

- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;
- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- la determinazione n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto "Recepimento da parte dell'Agenda Regionale per il Lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'agenda regionale per il lavoro";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la propria determinazione n. 152 del 11/02/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023 dell'Agenda Regionale per il Lavoro - ARL";

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione dello Statuto dell'Agenda regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015" e successive modifiche come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 2181 del 28/12/2017, e ss.mm.ii.;

- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii..

Richiamata, inoltre, la propria determinazione n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm..

Attestato che la sottoscritta non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. fornire – nelle more di chiarimenti a tutte le regioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - le opportune indicazioni operative agli Uffici per il Collocamento Mirato dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, in vista della prossima scadenza del 30 ottobre 2021, relativamente alle modalità di calcolo dei contributi esonerativi riferiti all'anno 2020 dovuti dai datori di lavoro di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
2. disporre che il calcolo di detti contributi esonerativi, in riferimento a quanto rileva per l'anno 2020, avvenga secondo quanto previsto dall'art.40 del DI 18/2020 e ss.mm.ii, ovvero **non considerando il periodo di sospensione dagli obblighi di cui all'art.7 L. 68/99 dal 17 marzo al 17 luglio 2020;**
3. disporre che eventuali differenze rispetto alle modalità di calcolo di cui al punto precedente, derivanti da chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno eventualmente oggetto di ulteriori indicazioni che verranno adottate con proprio successivo atto;
4. dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Paola Cicognani